

2.) esclusione dal beneficio di coloro che sono stati puniti con la sospensione o che siano classificati "insufficienti";

3.) riduzione del beneficio ai $\frac{3}{4}$ per coloro che siano stati puniti con la censura o che siano rimasti assenti per più di un mese (escluse le malattie) - ed ai $\frac{4}{5}$ per coloro che siano stati puniti con la riprensione;

4.) riduzione del beneficio a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato per coloro che sono stati assunti dal 1° gennaio al 30 settembre 1930 e per coloro che sono rimasti assenti per servizio militare.

5.) applicazione cumulativa delle riduzioni, restando però inteso che la riduzione dovuta a classifica, assorbirà quella dovuta a punizione.

..

H - Concessione di speciali gratificazioni di fine d'anno.

In relazione al disposto dell'art. 7 del Regolamento interno del personale, ed alle norme seguite negli anni scorsi, il Direttore Generale propone che, anche alla fine di questo anno, siano concesse speciali gratificazio-